

**Macellazioni dei suini a domicilio per uso familiare  
Ed esame trichinoscopico.**

**IL SINDACO**

- vista la Legge 23.12.1978 n. 833;
- visto gli art. 1 e 13 del regolamento per La vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D. 20.12.1928 n° 3298;
- Visti i Regolamenti CE 853/2004, 854/2004 e 882/2004;
- visto il Regolamento CE 2075/05 del 05.12.2005;
- viste le linee guida Regionali per l'applicazione del Reg. CE 2075/2005 approvata con Determinazione n. D2860 del 31.08.07 (S.O. n 2 BURL n. 28 del 2075/2005);
- visto il Regolamento (CE)1162/2009.
- vista la nota N.896753/01 DEL 22/01/2010 DELLA Regione Lazio.

**ORDINA**

1. la macellazione dei suini ad uso familiare deve essere effettuata nei macelli autorizzati, nei giorni e negli orari di attività
2. è consentita in deroga al punto 1 e per effetto della presente ordinanza, la macellazione presso il proprio domicilio a coloro che ne facciano richiesta prenotandosi presso le sedi del servizio veterinario almeno 48 ore prima della prevista macellazione. Il veterinario addetto al controllo può posticipare la macellazione in caso di impossibilità di effettuare il controllo.
3. la macellazione deve avvenire nelle ore diurne con l'impiego di pistola a proiettile campivo, al fine di assicurare il rispetto delle norme di stordimento in vigore e deve essere eseguita da personale esperto.
4. gli strumenti e gli utensili, devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni;
5. tutte le carni ed i prodotti derivati sono destinati ad esclusivo consumo familiare del richiedente e non possono essere in alcun modo ceduti a terzi;
6. le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati prima che siano stati sottoposti a visita ispettiva veterinaria;
7. la visita veterinaria deve essere svolta prevalentemente in luoghi di concentrazione (RADUNI) secondo orari prestabiliti.
8. per ogni suino macellato è necessario l'esame trichinoscopico per digestione, che può essere effettuato presso:  
a - Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana  
b - Altro laboratorio autorizzato che può effettuare esami ufficiali per la ricerca di Trichinella ai sensi art. 12 reg. (CE) 882/04, Reg. (CE) 2075/05, Determina 2860/07 e regolamento (CE)1162/09.
9. in attesa dell'esame trichinoscopico, le carni possono essere lavorate e consumate solo previa cottura; il servizio veterinario informerà l'utente dell'esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro 7 gg successivi alla visita;
10. Al momento della visita ispettiva gli interessati dovranno esibire:
  - a. l'attestato dell'avvenuto versamento delle somme dovute Euro 20.00 da versare esclusivamente agli sportelli del CUP Aziendale Cod. LVE 12
  - b. Dichiarazione di provenienza degli animali (MOD.4)
  - c. Importo dovuto per esame trichinoscopico.  
Per l'esame trichinoscopico euro 10.00 nel caso dell'IZS Lazio e Toscana da versarsi sul c/c 57317000 intestato all'istituto zooprofilattico LT oppure la somma comunicata da altri laboratori nel caso di ricorso a terzi.
11. Il personale medico-veterinario, i T.d.P della A.S.L. FR, la Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza pubblica sono tenuti a far osservare la presente ordinanza.



IL SINDACO